



Tribunale di Bologna

dirigente

Bologna, 18 SET. 2012

OdS n. 335 int. prot

Al Personale della Cancelleria Civile
Sede

e p.c. Al Presidente del Tribunale
Sede

*Al Presidente della Sezione Specializzata
in materia di Impresa*
Sede

OGGETTO: *istituzione del Tribunale delle Imprese - Contributo Unificato per le relative cause radicate dal 20 settembre p.v..*

La Legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D. L. 24/01/2012 n. 1, prevede all'art. n. 2 l'Istituzione del "Tribunale delle Imprese" avente competenza distrettuale per tutte le materie di seguito elencate:

- 1- Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:*
 - a) Controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;*
 - b) Controversie in materia di diritto d'autore;*
 - c) Controversie di cui all'articolo 33, c. 2, della legge 10 ottobre 1990 n. 287;*
 - d) Controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.*
- 2- Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:*

- a) *Relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quarter, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;*
- b) *Relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;*
- c) *In materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;*
- d) *Aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;*
- e) *Relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;*
- f) *Relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.*

Per detti processi radicati a far data a partire dal 20 settembre p.v.:

- ***Le Cancellerie Contenzioso e Volontaria Giurisdizione nelle materie di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese avranno cura di apportare in evidenza la dicitura in copertina così da evidenziare il fascicolo che, nello spirito della norma, deve essere trattato con priorità;***
- ***Il Coordinatore Area Civile Rosalba Palazzi responsabile lato Cancellerie del PCT provvederà ad evidenziare a sistema informatico tutti detti processi con la codificazione della sezione medesima "Sezione Imprese";***
- ***Il Contributo Unificato dovuto è raddoppiato per effetto della modifica all'art. 13 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia con l'introduzione del comma 1-ter : "per i processi di competenza delle sezioni specializzate il Contributo Unificato è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis."***

Si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 13 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, prevede che "il contributo unificato di cui al comma 1 dell'art. 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

Si riporta la nuova tabella del Contributo Unificato a seguito dell'istituzione del Tribunale delle Imprese, per le cause introitate a partire dal 20 settembre p.v.:

Valore della controversia	Contributo unificato Tribunale Ordinario	Contributo unificato Tribunale delle Imprese
Fino a € 1.100,00	€ 37,00	€ 74,00
Superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00 (Compresi i procedimenti di Volontaria Giurisdizione)	€ 85,00	€ 170,00
Superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00	€ 206,00	€ 412,00
Superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00	€ 450,00	€ 900,00
Superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00	€ 660,00	€ 1.320,00
Superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00	€ 1.056,00	€ 2.212,00
Superiore a € 520.000,00	€ 1.466,00	€ 2.932,00

Il Dirigente
Elena Barca

